



**REGIONE SICILIANA  
IL PRESIDENTE**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18. Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

VISTA la L.r. 20.6.1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO lo Statuto della Fondazione "Caterina Branciforti" di Mazzarino (CL), approvato con D.P. n. 349/93 del 28.07.1993;

VISTA la nota n. 7571 del 09.03.2015 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro avente per oggetto "Direttiva alle II.PP.A.B. della Regione Siciliana – Riduzione del numero di componenti degli organi collegiali di Enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 1075 del 11.05.2015 con il quale è stato nominato commissario straordinario dell'Ipab suddetta il Geom Vizzi Giuseppe con il compito di procedere alla modifica statutaria;

VISTA la deliberazione n. 03 del 27/07/2015, del Commissario straordinario dell'Ipab suddetta, avente come oggetto: "Approvazione nuovo Statuto della Fondazione Caterina Branciforti" di Mazzarino con la quale procede alla modifica statutaria in attuazione della Legge n. 122/2010 art. 6 comma 5 (riduzione componenti Consiglio di Amministrazione);

VISTA la nota prot n. 27756 del 25/08/2015 con la quale è stata notificata al Comune di Mazzarino la suddetta delibera al fine dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale così come previsto dall'art. 62 della L. 17.07.1890 n. 6972 e dalla L.R. n. 22 del 09.05.1986;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mazzarino n. 42 del 06/10/2015 con la quale viene espresso parere contrario alla modifica dello Statuto e viene richiesta una nuova delibera di modifica statutaria, tenendo conto di assegnare al Comune di Mazzarino un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione congruo rispetto alle quote di rendite possedute dallo stesso all'interno della Fondazione cosicché venga applicato il metodo ponderato;

VISTO il D.A. n. 3685 del 23.12.2015 con il quale è stato nominato commissario straordinario il Dott Domenico Melilli con il compito di procedere alla modifica dello Statuto di che trattasi;

VISTA la nota commissariale prot n. 28 del 09.02.2016 avente ad oggetto: "Proposte modifiche statutarie" con la quale si intende procedere all'adozione di nuove modifiche statutarie;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 01.03.2016 con la quale viene revocata in autotutela la delibera commissariale n. 03 del 27.07.2015 ai fini di rendere coerente l'interconnessione funzionale tra l'art. 6 (Amministrazione) e l'art. 4 (Scopo) dello Statuto della Fondazione attualmente in vigore, al fine di garantire la funzionalità dell'Ente rispetto agli interessi del territorio anche con l'incremento degli scopi istituzionali;

VISTA la successiva deliberazione commissariale n. 10 del 22.03.2016, avente per oggetto: "Avvio procedimento modifica statutaria art 4 e art 6 dello Statuto organico dell'Ente";

**CONSIDERATO** che con la deliberazione suddetta l'Ente risponde esaurientemente alla richiesta

apportando le correzioni richieste;

**VISTA** la nota prot n. 14843 del 05.05.2016 con la quale è stata trasmessa la delibera n. 10 del 22.03.2016 ai Sindaci dei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte, e Raccuja al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 62 della L. 17.07.1890 n. 6972, come riconfermato dal Titolo V della L. r. n. 22 del 09.05.1986, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa;

**VISTO** il D.A. n. 1112 del 19.05.2016 con il quale è stato riconfermato commissario straordinario della Fondazione "Caterina Branciforti" di Mazzarino (CL) il dott. Domenico Melilli per la durata di mesi tre;

**VISTA** la deliberazione del Comune di Mazzarino n. 40 del 29.06.2016 con la quale esprime parere favorevole alla delibera n. 10 del 22.03.2016 avente per oggetto: " Statuto organico – modifica statutaria art 4 e art 6 – Avvio procedimento di modifica statutaria in attuazione della Legge n. 122/2010 art 6 comma 5";

**RITENUTO** che la proposta modifica non presenta profili di illegittimità;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

### **DECRETA**

**ART.1)** E' approvato il nuovo Statuto della Fondazione "Caterina Branciforti" di Mazzarino (CL), come da schema allegato all'atto deliberativo n. 10 del 22.03.2016, composto da n. 12 (dodici) articoli, costituente parte integrante del presente decreto.

**ART.2)** Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 4 OTT. 2016

L'ASSESSORE  
On.le Gianluca Antonello Micciche'

  
IL PRESIDENTE  
On.le Rosario Crocetta  
Vice Presidente

**FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI**

**(D.P.n.349/93)  
MAZZARINO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL 22/03/2016**

**OGGETTO: Statuto Organico- modifica statutaria art.4 e art.6.  
Avvio procedimento di modifica statutaria in attuazione della  
Legge n.122/2010, art.6 comma 5.**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo in Mazzarino, nei locali degli uffici amministrativi della Fondazione Caterina Branciforti;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Sig. Domenico Melilli nominato con D.A.n.3685 Serv.7 IPAB del 23.12.2015,  
con l'assistenza del Sig. Santo Primavera nelle funzioni di segretario verbalizzante;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 17.07.1890, n.6972 e successive modifiche;

Visto il R.D. 05/02/1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 recante: "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

Vista la L.r. 9 maggio 1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Visto l'art. 68, comma 1 e 3 della L.r. n. 10/99, così come sostituito dall'art.21, comma 14, della L.r. n.19 del 22 dicembre 2005;


Visto lo Statuto di questa Fondazione, approvato con D.P.n.349/93 del 28.07.1993;

Vista la Legge Regionale n.19 del 22.12.2005, art.21 comma 14°;

Vista la legislazione in materia di Ipab in vigore;

Visto il Decreto legge 31.5.2010 n.78 convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, che all'art.6 comma 5 prevede che gli organi di amministrazione pubblica siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti, ciò ribadito espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n.127 del 7 maggio 2014;

Considerato pertanto, che tutti gli enti pubblici devono provvedere all'adeguamento



dei rispettivi statuti in conformità a quanto previsto dalla Legge n.122/2010, art.6 comma 5;

Vista la nota n.7571 del 09.03.2015 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, avente per oggetto " Direttiva alle II.PP.A.B. della Regione Siciliana -- Riduzione del numero di componenti degli organi collegiali di Enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana";

Preso atto che già con D.A. n.1075 dell'11.5.2015 – il Geom Vizzi Giuseppe era stato nominato Commissario Straordinario di codesta Ipad con il compito di procedere alla modifica statutaria in attuazione della legge n.122/2010, art.6 comma 5 (riduzione componenti Cda);

Preso atto che la deliberazione commissariale di modifica statutaria n.03 del 27.07.2015 ha dato seguito alle modifiche secondo la seguente disposizione statutaria:

#### ART. 6 – AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

E' composto da cinque componenti, così indicati:

- COMUNE DI MAZZARINO- Sede legale della Fondazione (Art.3 Statuto)

N.1 Componente nominato dal Sindaco, che deve essere residente a Mazzarino ed in possesso del diploma di laurea, che assumerà le funzioni di Presidente del C.d.A. a seguito di nomina formale e convalidante da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sempre che il medesimo designato abbia i requisiti di legge previsti e contemplate normativamente;

- COMUNE di BUTERA:

N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Butera;

- c) COMUNE DI PIETRAPERZIA:

N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Pietraperzia;

- d) COMUNE DI LEONFORTE:

N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Leonforte;

- e) COMUNE DI RACCUJA:

N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Raccuja

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni dalla data di nomina e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci come Vice-Presidente, il componente più anziano di nomina ed a pari anzianità di nomina il più anziano di età.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non interverranno a tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. -- Può essere promossa dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il



**rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, ai sensi di legge.**

**Visto** che con nota n.27756 del 25.08.2015, il Serv.7 IPAB ha notificato al Comune di Mazzarino la delibera n.3/2015 al fine dell'acquisizione del parere del Consiglio Comunale così come previsto dall'art.62 della L.17.07.1890 n.6972 e dalla L.R. n.22 del 09.05.1986;

**Preso atto** che il Comune di Mazzarino in data 16.10.2015 ha notificato a questo Ente la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 06.10.2015 con *"parere contrario alla modifica dell'art.6 dello statuto operata con delibera n.3 del 27.7.2015"*, e con richiesta di revisione del procedimento amministrativo di cui alla stessa nota assessoriale prot. 27756 del 25.8.15, affinché si provveda ad una nuova elaborazione statutaria, tenendo conto di assegnare al Comune di Mazzarino un numero di componenti del Cda congruo rispetto alle quote di rendite possedute dallo stesso all'interno della Fondazione, e diversamente ed in subordine, si lasci la rappresentanza di un componente per ogni singolo Comune, con la previsione che nelle votazioni assembleari del Cda venga applicato il metodo ponderato;

**Preso atto** della nota prot. n.41573 del 10.12.2015, con cui la Dirigente del Servizio VII Ipab, Dott.ssa Gabriella Garifo ha trasmesso a questa Ipab per notifica la deliberazione n.42 del 6.10.15 del Comune di Mazzarino con oggetto "Modifica Art 6 Statuto dell'Ipab Fondazione Caterina Branciforti di Mazzarino" per la valutazione di competenza in merito su quanto espresso dal Consiglio Comunale di Mazzarino;

**Preso atto** che giusto D.A. n.3685 del 23.12.2015 nelle more del procedimento di modifica statutaria al Con.missario Straordinario dell'O.P. Fondazione Caterina Branciforti di Mazzarino(CL) sono state attribuite funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;

**Vista** la nota commissariale prot. n. 28 del 9 febbraio 2016 con oggetto "Proposte modifiche statutarie" e indirizzata all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Serv. 7/ IL.PP.A.B;

**Visto** il principio statuito nell'art. 7, comma 2, della Legge 241/1990, il quale prevede che l'amministrazione ha la facoltà di adottare un provvedimento cautelare;

**Considerata** la facoltà in capo alla pubblica amministrazione di revocare l'atto amministrativo ai fini del riesame per ragioni di opportunità connesse all'interesse pubblico rispetto all'assetto degli interessi risultanti dall'atto;

**Visto** l'art. 18 comma 8 della legge regionale n.3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS n.12 del 18/03/2016, che dispone: *"Le disposizioni di cui all'art. 39 della legge regionale n. 9/2015 non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);"*

**Considerato** pertanto che i cda delle IPAB possono essere composti fino a 5 componenti, nei limiti del Decreto legge 31.5.2010 n.78 convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, che all'art.6 comma 5 prevede che gli organi di amministrazione pubblica siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti, ciò ribadito

espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n.127 del 7 maggio 2014 ;

**Ritenuto** opportuno avere revocato con la delibera commissariale n. 8 del 01/03/2016 la delibera di modifica statutaria n.3/2015 del 27.07.2015, per un riesame complessivo dell'atto al fine di rendere coerente l'interconnessione funzionale fra art. 6 (Amministrazione) e art. 4 (Scopo) dello Statuto della Fondazione attualmente in vigore e garantire così la funzionalità dell'Ente rispetto agli interessi del territorio anche con l'incremento statutario degli scopi istituzionali:

**Considerato** quindi che l'art. 4 (Scopo) dello Statuto andrebbe modificato in attuazione della L.r. 9 maggio 1986, n. 22 e della legge n.328/2000 e del D.P.Reg. 4 novembre 2002 in materia di piani socio- sanitari, in cui gli Ipab sono soggetti di servizi assistenziali attivi sul territorio.


**Ritenuto** necessario per quanto sopra avere riesaminato lo Statuto di questa Ipab con la modifica dell'art. 6 (Amministrazione) e art. 4 (Scopo) dello Statuto;

## DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intende integralmente riportata ;
- Modificare e approvare ai sensi della Legge n.122/2010, art.6 comma 5, la modifica dell'Art. 6 (Amministrazione) dello Statuto di questa Fondazione con la seguente disposizione:

### ART. 6 – AMMINISTRAZIONE - QUORUM

- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- E' composto da cinque componenti, così indicati:
- COMUNE DI MAZZARINO (CL)- Sede legale della Fondazione (Art.3 Statuto)
- N. 1 Componente nominato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che deve essere residente a Mazzarino (CL) ed in possesso del diploma di laurea, che



assumerà le funzioni di Presidente del C.d.A.:

- Punti voto 4/10
- COMUNE di BUTERA (CL):
- N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Butera (CL)
- Punti voto 2/10
- c) COMUNE DI PIETRAPERZIA (EN)
- N. 1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Pietraperzia (CL)
- Punti voto 1/10;
- d) COMUNE DI LEONFORTE (EN)
- N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Leonforte (EN)
- Punti voto 2/10
- e) COMUNE DI RACCUJA (ME)
- N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Raccuja (ME)
- Punti voto 1/10
- Il quorum costitutivo è quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del *voto ponderato* sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole:
- il numero dei punti voto è determinato dalle percentuali assunte dalle rendite così come riportate dall'art.4 (SCOPO) dello Statuto vigente;
- Il quorum costitutivo e quello deliberativo è determinato sulla base della composizione numerica del Consiglio, con la presenza di almeno n.3 membri componenti il C.D.A. e almeno il 60 per cento dei punti /voto, derivante dalle rendite percentuali di cui sopra.



- Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni dalla data di nomina e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci come Vice-Presidente, il componente più anziano di nomina ed a pari anzianità di nomina il più anziano di età. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non interverranno a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. – Può essere promossa dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, ai sensi di legge.

- Modificare e approvare in attuazione della L.r. 9 maggio 1986, n. 22 e della legge n.328/2000 e del D.P.Reg. 4 novembre 2002 l'art. 4 (Scopo) dello Statuto di questa Fondazione con la seguente disposizione:

- **Art. 4 (SCCPI E FINALITA')**

- Scopo principale dell'Ente è quello di assistere, entro i limiti e le percentuali delle rendite nette indicati di seguito, le ragazze e le fanciulle bisognose e nubili dei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccja mediante l'erogazione di sussidi dotali, il mantenimento in istituti di ricovero, l'erogazione di sussidi di studio e l'attivazione di strumenti di politiche attive del lavoro.
- Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinerà i criteri e le modalità per l'attribuzione delle provvidenze sopra specificate.
- Nel regolamento dovrà essere stabilito in particolare che le erogazioni di beneficenza dovranno essere effettuate

rispettando le seguenti quote per ciascuno dei Comuni su indicati:

- - Mazzarino 4/10
- - Butera 2/10
- - Pietraperzia 1/10
- - Leonforte 2/10
- - Raccuja 1/10
- Alle erogazioni di beneficenza si farà luogo a seguito di bando da pubblicare nei suddetti Comuni.
- Sarà compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti.
- L'attività dell'Ente è anche diretta all'organizzazione ed erogazione di servizi nel campo degli interventi socio-assistenziali e/o socio-sanitari integrati e/o educativi in favore di tutti i soggetti e/o dei nuclei familiari in stato di bisogno, per come previsto dalla L.r. n. 22/86 e dalla L.n. n. 328/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ovvero l'Ente potrà istituire centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri di accoglienza in favore di extracomunitari, sia minori che adulti, servizi socio-educativi come asili nido, centri per l'infanzia, centri di aggregazioni per minori ed altri analoghi servizi, servizi di informazione ed orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale, realizzare interventi di housing sociale ed altre forme di assistenza anche integrativa degli interventi indicati in precedenza.
- L'attività di cui sopra deve essere indirizzata privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, i



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Leonforte.

cui oneri di assistenza vengono posti a carico degli Enti Locali invianti, ma con priorità verso i residenti nei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccuja.

- Nel caso di accertata disponibilità di posti nei singoli settori di attività, quest'ultima può essere estesa nei confronti di altri soggetti, anche non indigenti, con retta a loro carico o dei familiari che ne sono tenuti al pagamento.
- Presso l'Ente, qualunque sia l'età, la provenienza e lo stato sociale degli ospiti è vietata ogni forma di disparità e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole stabilite dal regolamento interno e dettate da buon senso ed educazione.
- Rientrano, altresì, nelle finalità istituzionali dell'Ente l'attivazione di programmi di informazione, di ricerca e di documentazione.
- Nell'ambito della propria attività, l'istituzione collabora con gli Enti locali territoriali e con soggetti del privato sociale, per fare fronte a situazioni emergenti nel territorio, si collega con gli altri servizi sociali del territorio comunale e provinciale e promuove l'integrazione degli interventi sociali, educativi e sanitari.
- Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo l'Ente potrà partecipare a progetti ed iniziative anche promossi da privati, realizzare investimenti in settori produttivi con evidente profilo di interesse pubblico, nonché costituire forme di raggruppamento temporaneo e/o stabile con soggetti terzi sia pubblici che del privato sociale.
- Per lo svolgimento dei servizi, l'Ente garantisce ai destinatari dei servizi resi un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
- Le modalità di ammissione e funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabiliti da appositi regolamenti

opportunamente adottati.

- Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate alle attività dell'Ente può essere costituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e funzionamento, dovrà essere definita da un apposito regolamento.
- Allo stesso fine, l'Ente favorisce, inoltre, l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle proprie attività.
- L'Ente può, altresì, sottoscrivere accordi di programma, protocolli di intesa e convenzionarsi con altre I.P.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopi di lucro, Congregazioni religiose e Cooperative sociali per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- Pubblicare la presente deliberazione all'albo dell'Ente ed all'albo pretorio del Comune di Mazzarino, nel rispetto dei termini di legge;
- Trasmettere nel rispetto dei termini previsti dalla circolare n. 10 del 31 agosto 2006 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali all'Organo Regionale di Vigilanza e Controllo del medesimo Assessorato, duplice copia della presente deliberazione, quale atto consequenziale della delibera commissariale di modifica statutaria n.3/2015 del 27.07.2015; della delibera commissariale di revoca n.8/2016 del 01.03.2016 ;
- Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
Santo Primavera



Il Commissario Straordinario  
Domenico Melilli


FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI  
(D.P.n.349/93)  
MAZZARINO

SI RENDE NOTO

Che per dieci giorni consecutivi dal 22.03.2016 al 03.04.2016, ai sensi della L.R.n.19 del 22.12.2005 art.21 comma 14°, e della circolare n.10 del 31.08.2006, è pubblicata presso l'albo ed il sito istituzionale di questo ente- [www.fondazionecaterinabranciforti.it](http://www.fondazionecaterinabranciforti.it) la deliberazione n.10 del 22.03.2016 relativa : “ Statuto Organico – modifica statutaria art.4 e art.6. Avvio procedimento di modifica statutaria in attuazione della Legge n.122/2010, art.6 comma 5 “.

Il Tesoriere e qualsiasi cittadino, possono prendere visione dei documenti sopra citati, durante le ore di ufficio e presentare per iscritto, senza spese, rispettivamente le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

Mazzarino, li 22.03.2016



Il Commissario Straordinario  
Domenico Melilli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Domenico Melilli".

**FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI**  
**(D.P.n.349/93)**  
**MAZZARINO**

---

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) giusto D.P. n.34/93 del 28/07/1993  
Via della Pietà n. 4 -Mazzarino – tel/fax 0934- 381020  
e-mail: [fond.cat.branciforti@virgilio.it](mailto:fond.cat.branciforti@virgilio.it)  
Pec: [fondazionecaterinabranciforti@pec.it](mailto:fondazionecaterinabranciforti@pec.it)  
C.F. 82000950855

**Art. 1 – Origine**

L'O.P. venne istituita come Monte di Famiglia della Principessa Caterina Branciforti con testamento 15/07/1667, pubblicati in data 2 settembre 1667 agli atti del Notar Giuseppe Di Giorgio di Palermo, depositati rispettivamente con atto 8 luglio 1884, n. 360 di repertorio del Notaio Vincenzo Marchese Mento di Palermo con atto 5 settembre 1894, n. 431 dello stesso Notaro .

Verificatasi con l'estinzione della discendenza maschile della famiglia la condizione prevista dalla testatrice, come confermato dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza 16 maggio 1900 e quindi dalla Corte di Cassazione con sentenza 6/3 – 25/4/1902, il Monte Branciforti con R.D. 10 aprile 1904, veniva dichiarato Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a termini della legge 17/07/1890 n. 6972, per la costituzione di doti a favore di fanciulle povere dei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccuja e con R.D. 16 agosto 1906 l'amministrazione provvisoria veniva affidata alla Congregazione di Carità di Mazzarino.

Successivamente in data 21/06/1909 la Commissione speciale istituita presso la Prefettura di Caltanissetta ai sensi del decreto 9 giugno 1860, n. 24 del dittatore Garibaldi e delle leggi 30 luglio 1896, n. 344, e 7 luglio 1907, n. 435, disponeva la inversione delle rendite dell'O.P. a favore della beneficenza ospedaliera dei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccuja e stabiliva la ripartizione delle rendite stesse in base alla sentenza della Real Corte Pretoriana di Palermo del 23 settembre 1697, secondo cui i 66/100 si assegnavano ai Comuni di Mazzarino e Butera ed i 34/100 ai Comuni di Pietraperzia, Leonforte e Raccuja.

Nell'interno di ciascun gruppo, la divisione si effettuava come stabilito dalla deliberazione della Congregazione di Carità di Mazzarino del 15/02/1916, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 24/08/1916 con il n. 7708, secondo cui i 46,40/100 a Leonforte ed i 2,95/100 a Raccuja.

Con R.D. 27/02/1939, L'Amm.ne dell'O.P. Monte Branciforte fu decentrata dall'Ente Comunale di Assistenza, istituito con la legge 3/06/1937 n. 847, in sostituzione della soppressa Congregazione di Carità.

## Art. 2 - Denominazione

Dal nome della sua fondatrice, l'Ente è denominato "Fondazione Caterina Branciforti".

## Art. 3 - Sede

La fondazione ha sede nel Comune di Mazzarino, nel cui territorio sono ubicati i mobili ed immobili costituenti il patrimonio della fondazione stessa.

## Art. 4 – SCOPI E FINALITA'

- Scopo principale dell'Ente è quello di assistere, entro i limiti e le percentuali delle rendite nette indicati di seguito, le ragazze e le fanciulle bisognose e nubili dei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietrapertosa, Leonforte e Raccuja mediante l'erogazione di sussidi dotati, il mantenimento in istituti di ricovero, l'erogazione di sussidi di studio e l'attivazione di strumenti di politiche attive del lavoro.
- Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinerà i criteri e le modalità per l'attribuzione delle provvidenze sopra specificate.
- Nel regolamento dovrà essere stabilito in particolare che le erogazioni di beneficenza dovranno essere effettuate rispettando le seguenti quote per ciascuno dei Comuni su indicati:
  - Mazzarino                      4/10
  - Butera                              2/10
  - Pietrapertosa                      1/10
  - Leonforte                          2/10
  - Raccuja                              1/10
- Alle erogazioni di beneficenza si farà luogo a seguito di bando da pubblicare nei suddetti Comuni.
- Sarà compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla formazione della graduatoria di merito degli aspiranti.
- L'attività dell'Ente è anche diretta all'organizzazione ed erogazione di servizi nel campo degli interventi socio-assistenziali e/o socio-sanitari integrati e/o educativi in favore di tutti i soggetti e/o dei nuclei familiari in stato di bisogno, per come previsto dalla L.r. n. 22/86 e dalla L.n. n. 328/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- Ovvero l'Ente potrà istituire centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed

altri soggetti privi di assistenza familiare, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri di accoglienza in favore di extracomunitari, sia minori che adulti, servizi socio-educativi come asili nido, centri per l'infanzia, centri di aggregazioni per minori ed altri analoghi servizi, servizi di informazione ed orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale, realizzare interventi di housing sociale ed altre forme di assistenza anche integrativa degli interventi indicati in precedenza.

- L'attività di cui sopra deve essere indirizzata privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, i cui oneri di assistenza vengono posti a carico degli Enti Locali invianti, ma con priorità verso i residenti nei Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccuja.
- Nel caso di accertata disponibilità di posti nei singoli settori di attività, quest'ultima può essere estesa nei confronti di altri soggetti, anche non indigenti, con retta a loro carico o dei familiari che ne sono tenuti al pagamento.
- Presso l'Ente, qualunque sia l'età, la provenienza e lo stato sociale degli ospiti è vietata ogni forma di disparità e tutti dovranno osservare scrupolosamente le regole stabilite dal regolamento interno e dettate da buon senso ed educazione.
- Rientrano, altresì, nelle finalità istituzionali dell'Ente l'attivazione di programmi di informazione, di ricerca e di documentazione.
- Nell'ambito della propria attività, l'istituzione collabora con gli Enti locali territoriali e con soggetti del privato sociale, per fare fronte a situazioni emergenti nel territorio, si collega con gli altri servizi sociali del territorio comunale e provinciale e promuove l'integrazione degli interventi sociali, educativi e sanitari.
- Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo l'Ente potrà partecipare a progetti ed iniziative anche promossi da privati, realizzare investimenti in settori produttivi con evidente profilo di interesse pubblico, nonché costituire forme di raggruppamento temporaneo e/o stabile con soggetti terzi sia pubblici che del privato sociale.
- Per lo svolgimento dei servizi, l'Ente garantisce ai destinatari dei servizi resi un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
- Le modalità di ammissione e funzionamento degli interventi e dei servizi sono stabiliti da appositi regolamenti opportunamente adottati.

- Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate alle attività dell'Ente può essere costituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e funzionamento, dovrà essere definita da un apposito regolamento.
- Allo stesso fine, l'Ente favorisce, inoltre, l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato nell'ambito delle proprie attività.
- L'Ente può, altresì, sottoscrivere accordi di programma, protocolli di intesa e convenzionarsi con altre I.P.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopi di lucro, Congregazioni religiose e Cooperative sociali per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui all'inventario allegato al presente statuto.

---

#### ART. 6 – AMMINISTRAZIONE - QUORUM

- Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
- E' composto da cinque componenti, così indicati:
  - COMUNE DI MAZZARINO (CL)- Sede legale della Fondazione (Art.3 Statuto)
  - N. 1 Componente nominato dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che deve essere residente a Mazzarino (CL) ed in possesso del diploma di laurea, che assumerà le funzioni di Presidente del C.d.A.:
    - Punti voto 4/10
  - COMUNE di BUTERA (CL):
    - N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Butera (CL)
    - Punti voto 2/10
  - c) COMUNE DI PIETRAPERZIA (EN)
    - N. 1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Pietraperzia (CL)
    - Punti voto 1/10;
  - d) COMUNE DI LEONFORTE (EN)
    - N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Leonforte (EN)
    - Punti voto 2/10

- e) COMUNE DI RACCUJA (ME)
- N.1 Componente nominato dal Sindaco che deve essere residente a Raccuja (ME)
- Punti voto 1/10
- Il quorum costitutivo è quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del *voto ponderato* sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole:
  - il numero dei punti voto è determinato dalle percentuali assunte dalle rendite così come riportate dall'art.4 (SCOPO) dello Statuto vigente;
  - Il quorum costitutivo e quello deliberativo è determinato sulla base della composizione numerica del Consiglio, con la presenza di almeno n.3 membri componenti il C.D.A. e almeno il 60 per cento dei punti /voto, derivante dalle rendite percentuali di cui sopra.
  - Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni dalla data di nomina e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci come Vice-Presidente, il componente più anziano di nomina ed a pari anzianità di nomina il più anziano di età. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non interverranno a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. – Può essere promossa dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, ai sensi di legge.

#### Art. 7 – Attribuzione del Consiglio

Al Consiglio spetta la ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Esso delibera i regolamenti, promuove, quando occorra, modifiche allo statuto, nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati e delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Ente.

#### Art. 8 – Adunanze del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente nel mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo e nel mese di settembre per l'approvazione del bilancio, è inoltre convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per le esigenze dell'Amm.ne.

Dovrà essere pure convocato quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due membri del Consiglio stesso.

L'invito ad intervenire alle adunanze, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sarà inviato ai singoli consiglieri almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima delle convocazioni urgenti.

Sono tuttavia valide, anche se non convocate come sopra detto, le adunanze alle quali partecipino tutti i membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo a voti segreti quando si trattano questioni concernenti persone.

A parità di voti, la proposta si intende respinta nelle votazioni segrete; nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario o da chi per esso e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, se ne farà menzione nel processo verbale.

---

#### Art. 9 – Attribuzione del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sospende – per motivi gravi – gli impiegati ed i salariati ed adotta, in caso di urgenza, i necessari provvedimenti a tutela degli interessi dell'Ente, salvo a riferirne al Consiglio nell'adunanza da convocare entro breve tempo.

#### Art. 10 – Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria sarà affidato ad un istituto di credito del luogo in cui ha sede la Fondazione, previo accertamento e scelta delle migliori offerte sia dal punto di vista del costo che dei servizi resi.

Gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento saranno firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario della Fondazione, e dovranno recare l'indicazione del capitolo e dell'articolo del bilancio a cui sono imputati.

#### Art. 11 - Personale

La Pianta Organica, i modi di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti dal C.d.A. e fissati in un regolamento interno.

L'assunzione del personale impiegatizio avverrà previo espletamento di concorso o metodi che ugualmente recepiscano la normativa di legge in materia per la pubblica amministrazione.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osserveranno le leggi vigenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Fino all'approvazione del regolamento le rendite della fondazione saranno accantonate in libretto di risparmio fruttifero.

---